

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

DAMO JIAN SHAOLIN KUNG FU VALDELSA

Articolo 1 - Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica che assume la denominazione "DAMO JIAN SHAOLIN KUNG FU VALDELSA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"; la denominazione potrà essere usata anche in forma abbreviata come "DAMO JIAN SKFV A.S.D."

L'Associazione ha sede legale nel comune di in Colle di Val d'Elsa (SI). Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e/o operative; ogni modifica di sede legale all'interno del Comune di Colle di Val d'Elsa (SI), non comporterà variazione al presente statuto.

Articolo 2 – Scopo

L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva e associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative. L'associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.

L'associazione si propone di svolgere la propria attività sportiva con particolare riferimento – anche se non in via esclusiva alle attività sotto elencate previste dalla Delibera CONI n. 1568 del 14/02/2017 e successive modificazioni:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, **in**

particolare nello sport del Wushu Kung-fu tradizionale, quale Taijiquan, Shaolin, Qi Gong, Shuai Jiao e attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e fitness; con l'osservanza delle norme e direttive del CONI, nonché dello statuto e dei regolamenti delle FSN/EPS/DSA a cui è affiliata e/o intenderà affiliarsi; l'Associazione potrà inoltre svolgere attività sussidiarie collegate a promuovere ed attuare, con ogni mezzo consentito e nelle forme garantite dall'ordinamento giuridico vigente;

- A tale proposito organizza conferenze, seminari e corsi nella propria sede ed è disponibile a collaborare con scuole e altre associazioni che condividono lo spirito e gli ideali dell'associazione, con l'osservanza delle norme e direttive del CONI, nonché dello statuto e dei regolamenti delle FSN/EPS/DSA a cui è affiliata e/o intenderà affiliarsi;
- compiere tutti gli atti che si riferiscono direttamente o indirettamente al suo scopo. Può prestare la sua opera ed interessi ad ogni attività simile al suo scopo, associandosi ad altre persone, società, organismi, fondazioni o autorità pubbliche, le cui motivazioni e serietà siano gradite al Consiglio Direttivo;
- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport in generale;
- partecipare a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative

di diverse discipline sportive;

- indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per la formazione nelle attività svolte dall'ASD, per operatori sportivi e non;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e tesserati;
- in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale, organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere prodotti legati alle attività sopracitate o direttamente complementari o accessorie alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci, nel rispetto delle norme e direttive del CONI, nonché dello statuto e dei regolamenti delle FSN/EPS/DSA a cui è affiliata e/o intenderà affiliarsi.

Per l'attuazione e la realizzazione dei propri scopi, inoltre, l'associazione si propone quanto segue:

- di dedicare particolare attenzione all'attività fisica dei giovanissimi predisponendo appositi strumenti ed adottando idonee iniziative perché le esigenze degli stessi possano essere soddisfatte;
- di assistere (sotto il profilo logistico-organizzativo e tecnico) tutti coloro che, in forma dilettantistica e nel rispetto delle norme sancite dal C.O.N.I. e/o dalle FSN/EPS/DSA a cui è affiliata e/o intenderà affiliarsi, intendono praticare attività sportive e partecipare a gare;
- di organizzare gare sportive in genere e gite che abbiano per scopo essenziale lo sport;
- di far partecipare a gare o concorsi sportivi i propri atleti;

- di approfondire il massimo impegno affinché l'associazione possa disporre di impianti ed attrezzature sportive adeguate alle esigenze della comunità locale. Per lo svolgimento delle attività sportive l'associazione potrà utilizzare impianti ed attrezzature di proprietà dell'associazione stessa o di enti e privati con i quali dovranno essere preventivamente stipulati accordi.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e Regolamenti della FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU KUNG FU e/o dello CSEN nonché delle ulteriori Federazioni e/o delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o delle Discipline Sportive Associate alle quali riterrà di aderire.

L'associazione potrà inoltre esercitare, con l'unico fine di autofinanziamento, in via meramente marginale, complementare e senza scopo di lucro, qualsiasi attività di natura commerciale correlata agli scopi principali perseguiti ed esercitati.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Il numero dei soci è illimitato; possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della

lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione F.I.WU.K., dell'Ente di promozione sportiva e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo /medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'associazione segue fedelmente la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed esclude espressamente qualsiasi tipo di temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio è insindacabile e senza obbligo di motivazioni.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata: vige il principio dell'intrasmissibilità della quota o di altri contributi associativi e le quote stesse non possono in alcun caso essere rivalutate.

Articolo 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto

di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età; in attesa del raggiungimento della maggiore età, l'espressione ed il diritto di voto verrà esercitato dal genitore esercente la patria potestà genitoriale o dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale se diversi dai genitori.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Vige il principio del voto singolo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

A. dimissione volontaria;

B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto

dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni; per i soci minorenni, il diritto di votare è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede legale e/o secondaria e/o operativa almeno

8 (otto) giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede legale o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci alternativamente mediante almeno una delle seguenti modalità: la pubblicazione sul giornale associativo, sul sito internet, tramite social network, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso da effettuarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e

delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Qualora dopo 2 convocazioni assembleari non venga raggiunto il quorum dei tre quinti dei presenti, dalle successive convocazioni lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 8 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea variabile da 3 a 5 membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente

ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Possono ricoprire cariche sociali tutte le persone fisiche, anche non soci, che siano maggiorenni, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, che non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la

massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga

necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Articolo 18 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Il Vice-Presidente risponderà davanti alla legge ad ai terzi di tutti gli atti compiuti.

Articolo 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo - 20 Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione il rendiconto economico-finanziario, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, anche presso la sede legale dell'associazione, copia del rendiconto economico-finanziario stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01-Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 23 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra l'associazione e gli associati ovvero tra gli associati medesimi in relazione alle attività della associazione o allo svolgimento del rapporto associativo.

Tutte le controversie fra l'associazione e gli associati e fra gli associati stessi sono sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale come previsto dallo statuto della Federazione e/o dello CSEN e/o ad altre FSN, EPS e DSA alle quali l'Associazione intenderà affiliarsi.

Articolo 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione

delle deleghe.

Qualora dopo 2 convocazioni assembleari non venga raggiunto il quorum dei 3/4 dei presenti, dalle successive convocazioni lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni con finalità analoghe, che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni, delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o delle Discipline Sportive Associate a cui l'Associazione sarà affiliata ed in via residuale le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.